



Procedura doganale

A.57 1° gennaio 2025

Regolamento 10-22

Dichiarazione collettiva periodica (app «Periodic»)

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni	3
1 Basi legali	4
2 In generale	4
2.1 Condizioni.....	4
2.2 Traffico regionale.....	5
2.3 Carichi di merci di genere unitario (merci di gran consumo).....	5
2.4 Regolarità	5
2.5 Reciprocità	6
2.6 Autorizzazione	6
2.7 Trattamento di domande che non adempiono le condizioni	6
2.8 Domicilio di recapito.....	7
2.9 Prestazione di garanzia	7
3 Procedura della dichiarazione collettiva periodica.....	7
3.1 Imposizione: prima fase con normale procedura cartacea	7
3.1.1 Dichiarazione	7
3.1.2 Accettazione e controllo doganale.....	8
3.2 Imposizione: prima fase con l'app Periodic	8
3.2.1 Dichiarazione	8
3.2.2 Accettazione e controllo doganale.....	8
3.3 Imposizione: seconda fase	9
3.3.1 Dichiarazione	9
3.3.2 Accettazione della dichiarazione doganale ed esame formale	10
3.3.3 Conservazione dei documenti	10
4 Riduzione del periodo di conteggio in caso di modifica dei disposti legali.....	10
5 Autorizzazione.....	11
5.1 Autorizzazione per il passaggio del confine durante gli orari d'imposizione dell'ufficio di servizio di confine	11
5.2 Autorizzazione per il passaggio del confine attraverso una strada doganale parzialmente occupata.....	16
5.3 Autorizzazione per il passaggio del confine attraverso una strada doganale non occupata.....	21
5.4 Autorizzazione per la procedura d'imposizione doganale «dichiarazione collettiva periodica» con l'app «Periodic»	26

Elenco delle abbreviazioni

Termine/ abbreviazione	Significato
App «Periodic»	Applicazione per smartphone (disponibile gratuitamente in versione Android o iOS nel rispettivo store)
Basi	UDSC, Basi, Taubenstrasse 16, 3003 Bern
DI	Dichiarazione doganale d'importazione
TTPCP	Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
DNND	Disposti federali di natura non doganale
PCD	Procedura accentrata di conteggio dell'UDSC
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

1 Basi legali

- [Articolo 42 capoverso 1 lettera c](#) della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; [RS 631.0](#));
- [Articoli 116 e 117](#) dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; [RS 631.01](#));

2 In generale

2.1 Condizioni

La procedura della dichiarazione collettiva periodica permette alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione di effettuare un'imposizione semplificata. Le seguenti condizioni devono essere adempiute per il rilascio di un'autorizzazione:

- si tratta di traffico regionale;
- con carichi di merci di genere unitario (merci di gran consumo);
- che vengono importati regolarmente - attraverso lo stesso ufficio di servizio (gli stessi uffici di servizio).

Inoltre l'autorizzazione non viene rilasciata se:

- la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha commesso ripetute infrazioni contro il diritto federale la cui esecuzione spetta all'UDSC;
- la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non dispone di alcun conto PCD;

L'obbligazione doganale deve in ogni caso essere saldata tramite la PCD dell'UDSC.

- in caso di uffici doganali non occupati da entrambe le parti del confine, le autorità estere non concedono la reciprocità per l'applicazione della procedura semplificata.

Sono escluse dalla procedura della dichiarazione collettiva periodica le merci:

- che sottostanno a un obbligo d'autorizzazione (l'UDSC Basi può autorizzare eventuali eccezioni);
- per le quali esistono contingenti doganali;
- soggette a DNND (l'UDSC DNND può autorizzare eventuali eccezioni).

Per l'esportazione di materiale di scavo pulito, il livello regionale competente può rilasciare di propria competenza un permesso valido cinque anni se al momento del rilascio è disponibile un documento¹ valido previsto dalla legislazione sui rifiuti (indipendentemente dalla durata di validità). In caso di dubbi, il livello regionale competente contatta la direzione DNND.

¹ L'autorizzazione d'esportazione compete all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), a condizione che non avvenga mediante procedura di dichiarazione del Regierungspräsidium di Freiburg (Germania). Eventualmente l'UFAM rilascia un'autorizzazione di transito in seguito a una prova di smaltimento estera.

2.2 Traffico regionale

Per «traffico regionale» si intendono i trasporti il cui luogo di carico di tutte le merci trasportate si trova nello spazio economico confinante con il valico di confine.

Sono considerate «spazi economici confinanti» le regioni riportate di seguito.

Livello regionale	Valico di confine	Spazio economico
Dogana Nord	Koblenz	Baden-Württemberg; distretti di Lindau, Oberallgäu, Ostallgäu e Unterallgäu
	Resto Dogana Nord	Regioni della Conferenza del Reno superiore
Dogana Nord-Est	DE	Baden-Württemberg; distretti di Lindau, Oberallgäu, Ostallgäu e Unterallgäu
Dogana Est	AT	Vorarlberg: circondario di Landeck
	IT	Province di Sondrio e Bolzano per le valli meridionali grigionesi
Dogana Centro	Boncourt	Dipartimenti di Doubs e Territoire de Belfort Regioni della Conferenza del Reno superiore
Dogana Ovest	IT	Valle d'Aosta Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
	FR	Dipartimenti di Ain, Haute-Savoie, Jura e Doubs
Dogana Sud	IT	Province di Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Varese, Como e Sondrio

2.3 Carichi di merci di genere unitario (merci di gran consumo)

Per «carichi di merci di genere unitario» o «merci di gran consumo» si intendono merci con un valore fino a 1000 franchi per tonnellata lorda.²

Non sono considerati carichi di merci di genere unitario gli invii a centri «Fai da te» e a dettaglianti nonché gli invii misti di merci autorizzate e non autorizzate.

2.4 Regolarità

Per «importazione regolare» si intendono movimenti transfrontalieri di almeno 120 carichi per anno e livello locale competente che possono essere distribuiti anche sulla stagione.

² Controprestazione (dedotti ribassi e sconti) o valore di mercato, incluse le spese di trasporto o di spedizione dei beni importati e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione in territorio svizzero dove i beni devono essere trasportati (senza tributi all'importazione), in franchi interi.

2.5 Reciprocità

La reciprocità dell'autorità estera per il rilascio di un'autorizzazione è indispensabile quando sia il valico di confine estero che quello svizzero non sono occupati.

2.6 Autorizzazione

La procedura della dichiarazione periodica collettiva è soggetta all'obbligo di autorizzazione (vedi [cifra 5](#)). Il livello regionale può autorizzare la procedura semplificata della dichiarazione periodica collettiva su richiesta scritta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e su presentazione dei necessari mezzi di prova, se:

- le condizioni della [cifra 2.1](#) sono adempiute; e
- le condizioni d'esercizio del livello locale lo giustificano e lo consentono.

L'autorizzazione designa l'ufficio di servizio di confine autorizzato (gli uffici doganali di confine autorizzati) e le merci per le quali la procedura è applicabile. Essa è valida per cinque anni dal momento del rilascio e vi sono inoltre regolate altre condizioni relative alla procedura. In particolare è imperativo che il mezzo di trasporto sia munito di un apparecchio di rilevazione della TTPCP (Emotach o EETS).

Se l'autorizzazione lo prevede, è possibile effettuare l'importazione anche al di fuori degli orari d'imposizione dell'ufficio di servizio di confine e attraverso strade doganali parzialmente occupate o non occupate. L'autorizzazione designa nel dettaglio la procedura da seguire e l'ufficio di servizio di confine autorizzato (gli uffici doganali di confine autorizzati).

Nell'ambito dell'esame delle domande, il livello regionale deve tenere debitamente conto della parità di trattamento e prestare attenzione al fatto che non si pregiudichino troppo le condizioni di concorrenza.

Il livello regionale notifica l'autorizzazione per raccomandata. Esso può delegare al livello locale la competenza per il rilascio dell'autorizzazione. L'UDSC Basi effettua la vigilanza specialistica mediante l'accesso all'archivio comune dei livelli regionali.

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di un emolumento (100 fr.).³ L'UDSC rinuncia alla riscossione di un emolumento se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ricorre alla procedura d'imposizione doganale «dichiarazione collettiva periodica» con l'app Periodic.⁴

2.7 Trattamento di domande che non adempiono le condizioni

Il livello regionale rifiuta le domande che non adempiono le condizioni per la procedura della dichiarazione periodica collettiva ai sensi dell'[articolo 116 OD](#) o della [cifra 2.1](#).

Se del caso, il livello regionale può concludere un accordo sulla procedura semplificata ai sensi [dell'articolo 42 capoverso 2 LD](#). Esso sottopone domande di questo genere all'UDSC Basi per l'approvazione.

³ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.11 dell'appendice](#).

⁴ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [articolo 5](#).

2.8 Domicilio di recapito

I richiedenti con domicilio nel territorio doganale estero devono designare un recapito in Svizzera. Il livello regionale indica l'indirizzo nell'autorizzazione.

In mancanza di un domicilio di recapito in Svizzera, il richiedente può designare come tale la centrale di spedizione dei servizi doganali del rispettivo livello regionale.

Se il richiedente ricorre alla centrale di spedizione dei servizi doganali quale domicilio di recapito, la spedizione della posta al richiedente da parte del livello locale avviene alla suddetta centrale con una lettera di accompagnamento appropriata. La centrale conferma il ricevimento all'attenzione del livello locale e trasmette la posta al richiedente.

2.9 Prestazione di garanzia

([Art. 116 cpv. 4 OD](#))

Per merci gravate da dazio elevato la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve versare un deposito in contanti per coprire la perdita degli interessi. Tale deposito corrisponde ai tributi doganali presumibilmente dovuti per ciascun periodo di conteggio. Il livello regionale fissa l'importo del deposito in contanti nell'autorizzazione.

Il livello regionale informa la divisione Finanze circa un eventuale deposito in contanti.

3 Procedura della dichiarazione collettiva periodica

L'imposizione delle merci avviene in due fasi:

- dichiarazione doganale semplificata al confine al momento dell'introduzione della merce nel territorio doganale sotto forma di
 - normale dichiarazione cartacea secondo la [cifra 3.1](#); o
 - dichiarazione con l'app Periodic secondo la [cifra 3.2](#) (senza documento cartaceo e con rilevamento automatico del passaggio del confine); e
- dichiarazione collettiva in formato elettronico alla fine del periodo di conteggio.

3.1 Imposizione: prima fase con normale procedura cartacea

3.1.1 Dichiarazione

All'atto dell'introduzione della merce nel territorio doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, per ogni carico, deve presentare all'ufficio di servizio di confine una dichiarazione doganale semplificata (giustificativo di qualsiasi tipo) contenente almeno i dati seguenti:

- numerazione progressiva;
- targa di controllo (immatricolazione);
- peso lordo (massa lorda);
- designazione commerciale usuale della merce;
- voce di tariffa;
- valore della merce;

- domanda relativa a un'eventuale franchigia o riduzione del dazio (presentazione della prova dell'origine vedi [cifra 3.3.1](#));
- annotazione «Dichiarazione collettiva periodica ai sensi [dell'articolo 42 capoverso 1 lettera c](#)»;
- numero dell'autorizzazione per la procedura d'imposizione «*Dichiarazione collettiva periodica*»;
- data;
- ora;
- nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione;
- nome e indirizzo del destinatario;
- nome e indirizzo della ditta che si occupa del conteggio (spedizioniere);
- nome e firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

L'ufficio che rilascia l'autorizzazione può richiedere dati aggiuntivi, se necessari per via delle particolarità locali di un ufficio di servizio di confine.

3.1.2 Accettazione e controllo doganale

Il livello locale competente verifica formalmente la dichiarazione doganale semplificata e vi appone firma e timbro a data. Gli invii devono essere sottoposti a visita a campione. In caso di visita della merce, il livello locale competente indica il risultato direttamente sul giustificativo.

L'imposizione di merci al di fuori degli orari d'occupazione è soggetta a emolumento.⁵

3.2 Imposizione: prima fase con l'app Periodic

3.2.1 Dichiarazione

La dichiarazione doganale avviene con l'app Periodic. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione rileva in Periodic la targa di controllo e il Paese d'immatricolazione del mezzo di trasporto nonché il numero d'autorizzazione rilevante per la merce trasportata. Questo numero è indicato nell'autorizzazione, all'articolo 6 (vedi [cifra 5.4](#)).

3.2.2 Accettazione e controllo doganale

La dichiarazione doganale è considerata accettata non appena il mezzo di trasporto passa il confine. L'app Periodic verifica automaticamente la dichiarazione doganale e mostra alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione il risultato («via libera» o «controllo»).

Attenzione: se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione chiude l'app Periodic prima del passaggio del confine, la dichiarazione doganale non viene accettata. In questo caso la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve effettuare nuovamente la dichiarazione doganale nell'app Periodic oppure ricorrere alla normale procedura cartacea presso un ufficio di servizio di confine occupato secondo la [cifra 3.1](#).

⁵ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 2 dell'appendice](#).

A seconda del risultato della verifica, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione procede come segue:

- **presso un ufficio di servizio di confine occupato**

risultato della verifica «via libera» e «controllo»

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mostra il risultato del controllo al collaboratore dell'UDSC, il quale decide in merito all'ulteriore modo di procedere.

- **presso un ufficio di servizio di confine non occupato**

- risultato della verifica «via libera»

La merce è liberata e la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può portarla nel territorio doganale e proseguire il viaggio.

- risultato della verifica «controllo»

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione contatta immediatamente il livello locale competente, il quale decide in merito all'ulteriore modo di procedere.

Se viene ordinato un controllo, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mette a disposizione dell'ufficio di servizio di confine o del livello locale competente la documentazione necessaria.

3.3 Imposizione: seconda fase

3.3.1 Dichiarazione

Il periodo di conteggio comprende un mese civile.

Entro il 10° giorno del mese seguente, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve trasmettere al livello locale competente una dichiarazione collettiva periodica per tutte le merci introdotte nel territorio doganale svizzero durante il mese precedente suddivise per destinatario e importatore.

La dichiarazione collettiva in formato elettronico contiene inoltre i seguenti dati:

- annotazione «*Dichiarazione collettiva periodica*»;
- numero dell'autorizzazione per la procedura d'imposizione «*Dichiarazione collettiva periodica*»;
- mese;
- giustificativi numero xxx-yyy.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare, unitamente alla dichiarazione doganale, una lista ricapitolativa comprendente tutte le importazioni effettuate nel periodo di conteggio.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta al livello locale competente la prova dell'origine se la dichiarazione collettiva periodica contiene una domanda di riduzione del dazio oppure di franchigia doganale. Sono altresì ammessi i certificati di circolazione

delle merci che coprono il totale degli invii introdotti nel territorio doganale svizzero durante tutto il periodo di conteggio.

3.3.2 Accettazione della dichiarazione doganale ed esame formale

Il livello locale competente esamina in funzione dei rischi se la dichiarazione collettiva periodica corrisponde ai giustificativi della prima fase di imposizione.

Se durante la prima fase sono state effettuate una o più visite degli invii, il livello locale competente appone una relativa nota nella dichiarazione collettiva.

3.3.3 Conservazione dei documenti

Il livello locale competente conserva per cinque anni la lista ricapitolativa nonché le dichiarazioni doganali semplificate della prima fase di imposizione.

4 Riduzione del periodo di conteggio in caso di modifica dei disposti legali

Se durante il periodo di conteggio le prescrizioni che incidono sull'imposizione (p. es. modifica dell'aliquota di dazio o IVA ecc.) subiscono modifiche, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiudere il periodo di conteggio il giorno precedente l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni.

5 Autorizzazione

5.1 Autorizzazione per il passaggio del confine durante gli orari d'imposizione dell'ufficio di servizio di confine⁶

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto

La ditta XY con indirizzo completo (di seguito «ditta») ottiene l'autorizzazione per la procedura d'imposizione denominata «dichiarazione collettiva periodica» in base all'articolo 42 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) e all'articolo 116 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01).

Recapito per titolari di autorizzazioni con domicilio all'estero: La ditta ha eletto quale recapito in Svizzera: XY.

Art. 2 Validità

La presente autorizzazione permette alla ditta l'importazione e/o l'esportazione di merce autorizzata e voce di tariffa attraverso l'ufficio di servizio di confine XY.

Oltre alle merci autorizzate, sullo stesso veicolo non è possibile trasportarne altre.

Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione ad altre merci deve essere inoltrata domanda al livello locale competente.

Art. 3 Livello locale competente

Il livello locale XY è stato designato quale livello locale competente (di seguito «livello locale competente»).

Art. 4 Orari d'imposizione

Il passaggio del confine nella procedura di «dichiarazione collettiva periodica» è possibile solo durante gli orari d'imposizione dell'ufficio di servizio di confine. L'ufficio di servizio di confine XY effettua le imposizioni da XY.

Art. 5 Garanzia e interessi

La ditta deve pagare l'obbligazione doganale contro fattura, nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (PCD).

Variante per merci gravate da dazio elevato: Per coprire la perdita d'interesse la ditta è tenuta a versare un deposito in contanti pari a XY franchi.

⁶ Modulo «19.90 i».

Sezione 2: Disposizioni in materia di procedura

Art. 6 Imposizione dei singoli trasporti

All'atto del passaggio del confine, per ogni carico la ditta deposita presso luogo definito la dichiarazione doganale semplificata (giustificativo di qualsiasi tipo) contenente le seguenti indicazioni:

- numerazione progressiva;
- targa di controllo del veicolo (immatricolazione);
- peso lordo (massa lorda);
- designazione commerciale usuale;
- voce di tariffa;
- valore della merce;
- particolarità locali e organizzative dell'ufficio di servizio di confine;
- domanda relativa a un'eventuale franchigia o riduzione del dazio;
- annotazione «Dichiarazione collettiva periodica ai sensi dell'art 42, cpv. 1 lett. c LD»;
- data;
- ora;
- nome e indirizzo e n. d'autorizzazione del titolare;
- nome e indirizzo del destinatario;
- nome e indirizzo della ditta che si occupa del conteggio (spedizioniere);
- nome e firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

L'ufficio di servizio di confine può ordinare una visita delle merci dopo aver accettato la dichiarazione doganale semplificata. La ditta mette a disposizione dell'ufficio di servizio di confine la documentazione necessaria.

Art. 7 Obbligazione doganale

I tributi doganali, come pure altri tributi che l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) deve riscuotere, devono essere percepiti secondo le aliquote e le basi di calcolo valide al momento in cui sorge l'obbligazione doganale (accettazione della dichiarazione doganale semplificata).

Art. 8 Sgombero delle merci

Le merci possono essere sgombrate subito dopo la loro liberazione da parte dell'ufficio di servizio di confine.

Art. 9 Elaborazione delle dichiarazioni doganali semplificate mediante dichiarazione collettiva elettronica

La ditta allestisce una dichiarazione collettiva alla fine del periodo di conteggio. Quest'ultimo contempla un mese civile. La ditta trasmette al livello locale competente, entro il giorno 10 del mese successivo e mediante e-dec Importazione e/o e-dec Esportazione (sistema informatico dell'UDSC), la dichiarazione collettiva per le merci introdotte nel territorio doganale e/o nel territorio doganale estero durante il mese precedente.

La dichiarazione collettiva contiene inoltre i seguenti dati:

- annotazione «Dichiarazione collettiva periodica; n. dell'autorizzazione n. dell'incarto»;
- mese; e
- giustificativi n. xxx - yyy.

Nella dichiarazione deve figurare, nella rubrica tipo d'imposizione, il codice 5. La ditta deve presentare, assieme alla dichiarazione doganale, una lista ricapitolativa che comprende tutte le importazioni e/o esportazioni fatte nel periodo del conteggio.

Oltre alla dichiarazione collettiva, la ditta presenta al livello locale competente anche la prova dell'origine. Sono pure ammessi i certificati di circolazione delle merci che coprono il totale degli invii introdotti nel territorio doganale durante tutto il periodo di conteggio.

Art. 10 Riduzione del periodo di conteggio

Se durante il periodo di conteggio sono modificate delle prescrizioni che incidono sull'imposizione (p. es. modifica dell'aliquota di dazio o IVA ecc.), il periodo di conteggio deve essere chiuso il giorno precedente l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni.

Il livello locale competente comunica alla ditta il termine di consegna della dichiarazione collettiva.

Sezione 3: Disposizioni particolari

Art. 11 Equipaggiamento dei veicoli

I veicoli (peso massimo autorizzato superiore a 3,5 t) assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), impiegati nell'ambito della dichiarazione collettiva periodica, devono essere equipaggiati con il relativo apparecchio di rilevazione.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Diritto applicabile

Se la presente autorizzazione non prevede altrimenti, si applicano le disposizioni generali del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale, la cui esecuzione compete all'UDSC.

Art. 13 Impegno

La ditta s'impegna a rispettare le condizioni relative alla presente autorizzazione e a realizzarle nei termini. Costatazioni particolari in materia doganale devono essere immediatamente comunicate al livello locale competente.

Art. 14 Infrazioni

Se non sussistono disposizioni penali particolari, le infrazioni alle disposizioni della presente autorizzazione sono perseguite come inosservanze di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 LD.

Art. 15 Richiesta di soppressione dell'autorizzazione

Nel caso in cui la ditta non necessiti più dell'autorizzazione, deve notificarlo spontaneamente all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e al livello locale competente.

Art. 16 Modifiche

Se motivi giuridici o aziendali lo richiedono, l'UDSC può modificare o completare in qualsiasi momento le condizioni e gli obblighi della presente autorizzazione.

Art. 17 Revoca dell'autorizzazione

- L'UDSC può revocare l'autorizzazione regolarmente in qualsiasi momento, per scritto e nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi, per la fine di un mese.
- L'UDSC può revocare l'autorizzazione con effetto immediato, se la ditta:
 - non adempie più i presupposti;
 - non rispetta le condizioni e gli obblighi fissati nell'autorizzazione; o
 - commette ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all'UDSC.

Art. 18 Trasmissibilità

La presente autorizzazione non è trasmissibile.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente autorizzazione entra in vigore con effetto immediato ed è valida fino al XY-massimo cinque anni.

Un eventuale rinnovo dovrà essere richiesto tempestivamente, per scritto, prima della scadenza.

Art. 20 Indicazione dei rimedi giuridici

La presente autorizzazione costituisce una decisione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), che può essere impugnata entro 30 giorni presentando ricorso all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Basi, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Il termine di ricorso non decorre (art. 22a PA):

- a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi nonché la firma del ricorrente.

5.2 Autorizzazione per il passaggio del confine attraverso una strada doganale parzialmente occupata⁷

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto

La ditta XY con indirizzo completo (di seguito «ditta») ottiene l'autorizzazione per la procedura d'imposizione denominata «dichiarazione collettiva periodica» in base all'articolo 42 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) e all'articolo 116 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01).

Recapito per titolari di autorizzazioni con domicilio all'estero: La ditta ha eletto quale recapito in Svizzera: XY.

Art. 2 Validità

La presente autorizzazione permette alla ditta l'importazione e/o esportazione di merce autorizzata e voce di tariffa attraverso la strada doganale parzialmente occupata XY.

Oltre alle merci autorizzate, sullo stesso veicolo non è possibile trasportarne altre.

Art. 3 Livello locale competente

Il livello locale XY è stato designato quale livello locale competente (di seguito «livello locale competente»).

Art. 4 Orari d'imposizione

Il passaggio del confine nella procedura di «dichiarazione collettiva periodica» è possibile da XY a XY dalle XY ora alle XY ora, nonché il sabato dalle ore 8.00 alle 12.00.

La procedura durante le ore d'occupazione della strada doganale XY fra le XY ora e le XY ora differisce dalla procedura applicabile al di fuori degli orari di occupazione. Sono determinanti le disposizioni della sezione 2 riportate di seguito.

Art. 5 Garanzia e interessi

La ditta deve pagare l'obbligazione doganale contro fattura, nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (PCD).

Variante per merci gravate da dazio elevato: Per coprire la perdita d'interesse la ditta è tenuta a versare un deposito in contanti pari a XY franchi.

⁷ Modulo «19.91 i».

Sezione 2: Disposizioni in materia di procedura

Art. 6 Imposizione dei singoli trasporti

All'atto del passaggio del confine durante l'orario di occupazione della strada doganale, per ogni carico la ditta consegna al collaboratore dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) una dichiarazione doganale semplificata (giustificativo di qualsiasi tipo) contenente i dati seguenti:

- numerazione progressiva;
- targa di controllo del veicolo (immatricolazione);
- peso lordo (massa lorda);
- designazione commerciale usuale;
- voce di tariffa;
- valore della merce;
- particolarità locali e organizzative dell'ufficio di servizio di confine;
- domanda relativa a un'eventuale franchigia o riduzione del dazio;
- annotazione «Dichiarazione collettiva periodica ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 lett. c LD»;
- data;
- ora;
- nome e indirizzo e n. d'autorizzazione del titolare;
- nome e indirizzo del destinatario;
- nome e indirizzo della ditta che si occupa del conteggio (spedizioniere);
- nome e firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Il personale dell'UDSC può ordinare una visita delle merci dopo aver accettato la dichiarazione doganale semplificata. La ditta mette a disposizione la documentazione necessaria.

Se il passaggio del confine avviene al di fuori degli orari di occupazione della strada doganale, la procedura è la seguente:

- la ditta notifica al livello locale competente il passaggio del confine con due ore di anticipo telefonicamente (n. tel. o n. fax). Se il passaggio ha luogo prima delle ore ora, la predichiarazione deve arrivare presso il livello locale competente al più tardi entro le ore ora del giorno feriale precedente;
- la ditta deve indicare l'ora esatta del passaggio del confine. Non è permesso attraversare il confine in anticipo rispetto all'ora indicata. Se la ditta si rende conto di non poter rispettare l'ora del passaggio indicata (ritardo), deve informare tempestivamente il livello locale competente;

- all'atto del passaggio del confine la ditta deposita la dichiarazione doganale semplificata nel XY.

Dal momento in cui la dichiarazione doganale semplificata è depositata nel XY essa è considerata accettata. Il personale dell'UDSC può procedere alla visita delle merci.

Art. 7 Obbligazione doganale

I tributi doganali, come pure altri tributi che l'UDSC deve riscuotere, devono essere percepiti secondo le aliquote e le basi di calcolo valide al momento in cui sorge l'obbligazione doganale (accettazione della dichiarazione doganale semplificata).

Art. 8 Sgombero delle merci

Le merci possono essere sgomberate subito dopo la loro liberazione da parte dell'ufficio di servizio di confine o dopo il deposito della dichiarazione doganale semplificata nel luogo definito, a condizione che il personale dell'UDSC non abbia disposto una visita.

Art. 9 Elaborazione delle dichiarazioni doganali semplificate mediante dichiarazione collettiva elettronica

La ditta allestisce una dichiarazione collettiva alla fine del periodo di conteggio. Quest'ultimo contempla un mese civile. La ditta trasmette al livello locale competente, entro il giorno 10 del mese successivo e mediante e-dec Importazione e/o e-dec Esportazione (sistema informatico dell'UDSC), la dichiarazione collettiva per le merci introdotte nel territorio doganale e/o nel territorio doganale estero durante il mese precedente.

La dichiarazione collettiva contiene inoltre i seguenti dati:

- annotazione «Dichiarazione collettiva periodica; n. dell'autorizzazione n. dell'incarto»;
- mese; e
- giustificativi n. xxx - yyy.

Nella dichiarazione deve figurare, nella rubrica tipo d'imposizione, il codice 5. La ditta deve presentare, assieme alla dichiarazione doganale, una lista ricapitolativa che comprende tutte le importazioni e/o esportazioni fatte nel periodo del conteggio.

Oltre alla dichiarazione collettiva, la ditta presenta al livello locale competente anche la prova dell'origine. Sono pure ammessi i certificati di circolazione delle merci che coprono il totale degli invii introdotti nel territorio doganale durante tutto il periodo di conteggio.

Art. 10 Riduzione del periodo di conteggio

Se durante il periodo di conteggio sono modificate delle prescrizioni che incidono sull'imposizione (p. es. modifica dell'aliquota di dazio o IVA ecc.), il periodo di conteggio deve essere chiuso il giorno precedente l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni.

Il livello locale competente comunica alla ditta il termine di consegna della dichiarazione collettiva.

Sezione 3: Disposizioni particolari

Art. 11 Equipaggiamento dei veicoli

I veicoli (peso massimo autorizzato superiore a 3,5 t) assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), impiegati nell'ambito della dichiarazione collettiva periodica, devono essere equipaggiati con il relativo apparecchio di rilevazione.

INDICAZIONE: Se la strada doganale occupata parzialmente definita al articolo 2 non è attrezzata con radiofari DSRC, il detentore del veicolo necessita di un'autorizzazione TTPCP supplementare relativa al veicolo.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Diritto applicabile

Se la presente autorizzazione non prevede altrimenti, si applicano le disposizioni generali del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale, la cui esecuzione compete all'UDSC.

Art. 13 Impegno

La ditta s'impegna a rispettare le condizioni relative alla presente autorizzazione e a realizzarle nei termini. Costatazioni particolari in materia doganale devono essere immediatamente comunicate al livello locale competente.

Art. 14 Infrazioni

Se non sussistono disposizioni penali particolari, le infrazioni alle disposizioni della presente autorizzazione sono perseguite come inosservanze di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 LD.

Art. 15 Richiesta di soppressione dell'autorizzazione

Nel caso in cui la ditta non necessiti più dell'autorizzazione, deve notificarlo spontaneamente all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e al livello locale competente.

Art. 16 Modifiche

Se motivi giuridici o aziendali lo richiedono, l'UDSC può modificare o completare in qualsiasi momento le condizioni e gli obblighi della presente autorizzazione.

Art. 17 Revoca dell'autorizzazione

- L'UDSC può revocare l'autorizzazione regolarmente in qualsiasi momento, per scritto e nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi, per la fine di un mese.
- L'UDSC può revocare l'autorizzazione con effetto immediato, se la ditta:
 - non adempie più i presupposti;
 - non rispetta le condizioni e gli obblighi fissati nell'autorizzazione; o
 - commette ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all'UDSC.

Art. 18 Trasmissibilità

La presente autorizzazione non è trasmissibile.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente autorizzazione entra in vigore con effetto immediato ed è valida fino al XY massimo cinque anni.

Un eventuale rinnovo dovrà essere richiesto tempestivamente, per scritto, prima della scadenza.

Art. 20 Indicazione dei rimedi giuridici

La presente autorizzazione costituisce una decisione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), che può essere impugnata entro 30 giorni presentando ricorso all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Basi, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Il termine di ricorso non decorre (art. 22a PA):

- a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi nonché la firma del ricorrente.

5.3 Autorizzazione per il passaggio del confine attraverso una strada doganale non occupata⁸

In casi eccezionali e d'intesa con l'UDSC Basi, è possibile derogare alla condizione della predichiarazione.

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto

La ditta XY con indirizzo completo (di seguito «ditta») ottiene l'autorizzazione per la procedura d'imposizione denominata «dichiarazione collettiva periodica» in base all'articolo 42 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) e all'articolo 116 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01).

Recapito per titolari di autorizzazioni con domicilio all'estero: La ditta ha eletto quale recapito in Svizzera: XY.

Art. 2 Validità

La presente autorizzazione permette alla ditta l'importazione e/o l'esportazione di merce autorizzata e voce di tariffa attraverso la strada doganale non occupata XY.

Oltre alle merci autorizzate, sullo stesso veicolo non è possibile trasportarne altre.

Art. 3 Livello locale competente

Il livello locale XY è stato designato quale livello locale competente (di seguito «livello locale competente»).

Art. 4 Orari d'imposizione

Il passaggio del confine nella procedura di «dichiarazione collettiva periodica» è possibile da XY a XY dalle XY ora alle XY ora.

Art. 5 Garanzia e interessi

La ditta deve pagare l'obbligazione doganale contro fattura, nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (PCD).

Variante per merci gravate da dazio elevato: Per coprire la perdita d'interesse la ditta è tenuta a versare un deposito in contanti pari a XY franchi.

⁸ Modulo «19.92 i».

Sezione 2: Disposizioni in materia di procedura

Art. 6 Imposizione dei singoli trasporti

La ditta notifica al livello locale competente il passaggio del confine con due ore di anticipo telefonicamente (n. tel. o n. fax). Se il passaggio ha luogo prima delle XY ora, la predichiarazione deve arrivare presso il livello locale competente al più tardi entro le XY ora del giorno feriale precedente.

La ditta deve indicare l'ora esatta del passaggio del confine. Non è permesso attraversare il confine in anticipo rispetto all'ora indicata. Se la ditta si rende conto di non poter rispettare l'ora del passaggio indicata (ritardo), deve informare tempestivamente il livello locale competente.

All'atto del passaggio del confine, per ogni carico la ditta deposita presso luogo definito la dichiarazione doganale semplificata (giustificativo di qualsiasi tipo) contenente le seguenti indicazioni:

- numerazione progressiva;
- targa di controllo del veicolo (immatricolazione);
- peso lordo (massa lorda);
- designazione commerciale usuale;
- voce di tariffa;
- valore della merce;
- particolarità locali e organizzative dell'ufficio di servizio di confine;
- domanda relativa a un'eventuale franchigia o riduzione del dazio;
- annotazione «Dichiarazione collettiva periodica a i sensi dell'art. 42 cpv. 1 lett. c LD»;
- data;
- ora;
- nome e indirizzo e n. d'autorizzazione del titolare;
- nome e indirizzo del destinatario;
- nome e indirizzo della ditta che si occupa del conteggio (spedizioniere);
- nome e firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Dal momento in cui la dichiarazione doganale semplificata è depositata nel luogo definito, essa è considerata accettata. Il personale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può procedere alla visita delle merci.

Art. 7 Obbligazione doganale

I tributi doganali, come pure altri tributi che l'UDSC deve riscuotere, devono essere percepiti secondo le aliquote e le basi di calcolo valide al momento in cui sorge l'obbligazione doganale (accettazione della dichiarazione doganale semplificata).

Art. 8 Sgombero delle merci

Le merci sono considerate liberate se il personale dell'UDSC in loco non ha ordinato una visita.

Art. 9 Elaborazione delle dichiarazioni doganali semplificate mediante dichiarazione collettiva elettronica

La ditta allestisce una dichiarazione collettiva alla fine del periodo di conteggio. Quest'ultimo contempla un mese civile. La ditta trasmette al livello locale competente, entro il giorno 10 del mese successivo e mediante e-dec Importazione e/o e-dec Esportazione (sistema informatico dell'UDSC), la dichiarazione collettiva per le merci introdotte nel territorio doganale e/o nel territorio doganale estero durante il mese precedente.

La dichiarazione collettiva contiene inoltre i seguenti dati:

- annotazione «Dichiarazione collettiva periodica; n. dell'autorizzazione n. dell'incarto»;
- mese; e
- giustificativi n. xxx - yyy.

Nella dichiarazione deve figurare, nella rubrica tipo d'imposizione, il codice 5. La ditta deve presentare, assieme alla dichiarazione doganale, una lista ricapitolativa che comprende tutte le importazioni e/o le esportazioni fatte nel periodo del conteggio.

Oltre alla dichiarazione collettiva, la ditta presenta al livello locale competente anche la prova dell'origine. Sono pure ammessi i certificati di circolazione delle merci che coprono il totale degli invii introdotti nel territorio doganale durante tutto il periodo di conteggio.

Art. 10 Riduzione del periodo di conteggio

Se durante il periodo di conteggio sono modificate delle prescrizioni che incidono sull'imposizione (p. es. modifica dell'aliquota di dazio o IVA ecc.), il periodo di conteggio deve essere chiuso il giorno precedente l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni.

Il livello locale competente comunica alla ditta il termine di consegna della dichiarazione collettiva.

Sezione 3: Disposizioni particolari

Art. 11 Equipaggiamento dei veicoli

I veicoli (peso massimo autorizzato superiore a 3,5 t) assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), impiegati nell'ambito della dichiarazione collettiva periodica, devono essere equipaggiati con il relativo apparecchio di rilevazione.

INDICAZIONE: Se la strada doganale non occupata definita al articolo 2 non è attrezzata con radiofari DSRC, il detentore del veicolo necessita di un'autorizzazione TTPCP supplementare relativa al veicolo.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Diritto applicabile

Se la presente autorizzazione non prevede altrimenti, si applicano le disposizioni generali del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale, la cui esecuzione compete all'UDSC.

Art. 13 Impegno

La ditta s'impegna a rispettare le condizioni relative alla presente autorizzazione e a realizzarle nei termini. Costatazioni particolari in materia doganale devono essere immediatamente comunicate al livello locale competente.

Art. 14 Infrazioni

Se non sussistono disposizioni penali particolari, le infrazioni alle disposizioni della presente autorizzazione sono perseguite come inosservanze di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 LD.

Art. 15 Richiesta di soppressione dell'autorizzazione

Nel caso in cui la ditta non necessiti più dell'autorizzazione, deve notificarlo spontaneamente all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e al livello locale competente.

Art. 16 Modifiche

Se motivi giuridici o aziendali lo richiedono, l'UDSC può modificare o completare in qualsiasi momento le condizioni e gli obblighi della presente autorizzazione.

Art. 17 Revoca dell'autorizzazione

- L'UDSC può revocare l'autorizzazione regolarmente in qualsiasi momento, per scritto e nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi, per la fine di un mese.
- L'UDSC può revocare l'autorizzazione con effetto immediato, se la ditta:
 - non adempie più i presupposti;
 - non rispetta le condizioni e gli obblighi fissati nell'autorizzazione; o
 - commette ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all'UDSC.

Art. 18 Trasmissibilità

La presente autorizzazione non è trasmissibile.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente autorizzazione entra in vigore con effetto immediato ed è valida fino al XY-massimo cinque anni.

Un eventuale rinnovo dovrà essere richiesto tempestivamente, per scritto, prima della scadenza.

Art. 20 Indicazione dei rimedi giuridici

La presente autorizzazione costituisce una decisione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), che può essere impugnata entro 30 giorni presentando ricorso all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Basi, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Il termine di ricorso non decorre (art. 22a PA):

- a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi nonché la firma del ricorrente.

5.4 Autorizzazione per la procedura d'imposizione doganale «dichiarazione collettiva periodica» con l'app «Periodic»⁹

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto

La ditta XY (di seguito «ditta») ottiene l'autorizzazione per la procedura d'imposizione denominata «dichiarazione collettiva periodica» in base all'articolo 42 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) e all'articolo 116 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01).

Recapito per titolari di autorizzazioni con domicilio all'estero: La ditta ha eletto quale recapito in Svizzera: XY.

Art. 2 Validità

La presente autorizzazione permette alla ditta di importare XY in Svizzera nella procedura d'imposizione «dichiarazione collettiva periodica».

Oltre alle merci autorizzate, sullo stesso veicolo non è possibile trasportarne altre.

Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione ad altre merci deve essere inoltrata domanda al livello locale competente.

Art. 3 Livello locale competente

Il livello locale XY è stato designato quale livello locale competente (di seguito «livello locale competente»).

Gli orari d'esercizio del livello locale competente sono: XY.

Art. 4 Orari e luogo d'imposizione

Tenendo in considerazione la cifra 2.2 (Traffico regionale) del regolamento 10-22, dal punto di vista doganale il passaggio del confine nella procedura «dichiarazione collettiva periodica» è, in linea di massima, autorizzato ovunque. Restano tuttavia riservate ulteriori disposizioni, come divieti di circolare generali o regionali (in particolare il divieto di circolare la notte e la domenica per i veicoli superiori a 3,5 t). Vanno inoltre rispettate le prescrizioni e istruzioni delle autorità doganali estere.

Il passaggio del confine presso un ufficio di servizio d'entrata occupato o non occupato è possibile solo durante gli orari d'esercizio del livello locale competente.

Art. 5 Garanzia

La ditta deve pagare l'obbligazione doganale contro fattura, nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (PCD), conto XY.

⁹ Modulo «19.84 i».

Sezione 2: Disposizioni in materia di procedura

Art. 6 Imposizione dei singoli trasporti

Per la dichiarazione doganale va utilizzata l'app Periodic. Prima di ogni corsa occorre dichiarare nell'app la targa di controllo del veicolo utilizzato, il Paese d'immatricolazione e il seguente numero d'autorizzazione per genere di merce (vedi anche art. 2 della presente autorizzazione):

- 212.2- numero d'autorizzazione

Cliccando su «Partenza» il conducente conferma la corretta dichiarazione.

Al momento dell'entrata in Svizzera l'app deve essere in funzione. La dichiarazione doganale è considerata accettata non appena il mezzo di trasporto passa il confine. La dichiarazione viene automaticamente verificata e il risultato («via libera» o «controllo») è immediatamente visualizzato nell'app.

Modo di procedere al passaggio del confine:

Risultato della verifica «via libera»:

- Ufficio di servizio occupato

Il risultato della verifica va mostrato al collaboratore dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), il quale informa in merito all'ulteriore modo di procedere.

- Ufficio di servizio non occupato

È possibile continuare la corsa.

Risultato della verifica «controllo»:

- Ufficio di servizio occupato

La decisione di intervento va comunicata al collaboratore dell'UDSC, il quale informa in merito all'ulteriore modo di procedere.

- Ufficio di servizio non occupato

Il conducente contatta immediatamente il livello locale competente, il quale decide in merito all'ulteriore modo di procedere.

Se viene ordinato un controllo, la ditta mette a disposizione dell'ufficio di servizio la documentazione necessaria.

ATTENZIONE:

Se l'app Periodic viene chiusa prima del passaggio del confine, non viene registrata alcuna dichiarazione doganale. In questo caso la dichiarazione deve essere nuovamente effettuata nell'app oppure il passaggio del confine deve avvenire presso un ufficio di servizio occupato, ricorrendo alla normale procedura di dichiarazione.

Art. 7 Procedura d'emergenza

Se per qualsiasi motivo la corsa transfrontaliere non viene dichiarata con l'app Periodic, il titolare dell'autorizzazione deve inviare al livello locale competente, entro 24 ore dal passaggio del confine, un'e-mail con le seguenti indicazioni:

- targa di controllo del veicolo;
- numero d'autorizzazione;
- luogo del passaggio del confine;
- momento del passaggio del confine.

Se il passaggio del confine avviene presso un ufficio di servizio occupato, su richiesta del collaboratore dell'UDSC è necessario presentare l'autorizzazione in forma cartacea o elettronica. In caso di ufficio di servizio non occupato è possibile continuare la corsa.

Art. 8 Obbligazione doganale

I tributi doganali, come pure altri tributi che l'UDSC deve riscuotere, devono essere percepiti secondo le aliquote e le basi di calcolo valide al momento in cui sorge l'obbligazione doganale (accettazione della dichiarazione doganale semplificata).

Art. 9 Elaborazione delle dichiarazioni doganali semplificate mediante dichiarazione collettiva elettronica

La ditta allestisce una dichiarazione collettiva alla fine del periodo di conteggio. Quest'ultimo contempla un mese civile. La ditta trasmette al livello locale competente, entro il giorno 10 del mese successivo e mediante e-dec Importazione (sistema informatico dell'UDSC), la dichiarazione collettiva per le merci introdotte nel territorio doganale durante il mese precedente.

La dichiarazione collettiva contiene inoltre i seguenti dati:

- annotazione: dichiarazione collettiva periodica; n. di riferimento/n. dell'incarto;
- mese.

Nella dichiarazione deve figurare, come tipo d'imposizione, il codice 5 (dichiarazione collettiva periodica). A seconda del risultato della selezione, la ditta deve presentare, assieme alla dichiarazione doganale, tutti i documenti di scorta, inclusa una lista ricapitolativa che comprende tutte le importazioni effettuate nel periodo del conteggio.

Sono ammessi i certificati di circolazione delle merci che coprono il totale delle merci introdotte nel territorio doganale durante tutto il periodo di conteggio.

Art. 10 Riduzione del periodo di conteggio

Se durante il periodo di conteggio sono modificate delle prescrizioni che incidono sull'imposizione (p. es. modifica dell'aliquota di dazio o IVA ecc.), il periodo di conteggio deve essere chiuso il giorno precedente l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni.

Il livello locale competente comunica alla ditta il termine di consegna della dichiarazione collettiva.

Sezione 3: Disposizioni particolari

Art. 11 Equipaggiamento dei veicoli

I veicoli (peso massimo autorizzato superiore a 3,5 t) assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), impiegati nell'ambito della dichiarazione collettiva periodica, devono essere equipaggiati con il relativo apparecchio di rilevazione.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Diritto applicabile

Se la presente autorizzazione non prevede altrimenti, si applicano le disposizioni generali del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale, la cui esecuzione compete all'UDSC.

Art. 13 Impegno

La ditta s'impegna a rispettare le condizioni relative alla presente autorizzazione e a realizzarle nei termini. Costatazioni particolari in materia doganale devono essere immediatamente comunicate al livello locale competente.

È inoltre necessario avere con sé l'autorizzazione in forma cartacea o elettronica.

Art. 14 Infrazioni

Se non sussistono disposizioni penali particolari, le infrazioni alle disposizioni della presente autorizzazione sono perseguite come inosservanze di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 LD.

Art. 15 Richiesta di soppressione dell'autorizzazione

Nel caso in cui la ditta non necessiti più dell'autorizzazione, deve notificarlo spontaneamente al livello locale competente.

Art. 16 Modifiche

Se motivi giuridici o aziendali lo richiedono, l'UDSC può modificare o completare in qualsiasi momento le condizioni e gli obblighi della presente autorizzazione.

Art. 17 Revoca dell'autorizzazione

- L'UDSC può revocare l'autorizzazione regolarmente in qualsiasi momento, per scritto e nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi, per la fine di un mese.
- L'UDSC può revocare l'autorizzazione con effetto immediato, se la ditta:
 - non adempie più i presupposti;
 - non rispetta le condizioni e gli obblighi fissati nell'autorizzazione; o
 - commette ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all'UDSC.

Art. 18 Trasmissibilità

La presente autorizzazione non è trasmissibile.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente autorizzazione entra in vigore con effetto immediato ed è valida fino al XY. Sostituisce l'autorizzazione XY del XY. Un eventuale rinnovo deve essere richiesto tempestivamente, per scritto, prima della scadenza.

Art. 20 Indicazione dei rimedi giuridici

La presente autorizzazione costituisce una decisione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), che può essere impugnata entro 30 giorni presentando ricorso all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Basi, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Il termine di ricorso non decorre:

- a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi nonché la firma del ricorrente.